

ATTO COSTITUTIVO



L'anno 1998 il giorno 30 del mese di Giugno in Cava de Tirreni tra i sig.:

SOCI		LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	FIRMA
AMOREVOLE	Gennaro	Cava 27/09/59	RYGWR59P27C361R	Amorevole Gennaro
APICELLA	Francesco	14/10/51	PLEFHE510417236	Apicella Francesco
ARMENANTE	Giuseppe	Cava de Tirreni 05/07/60	RHWGPP60L05C361H	Armenante Giuseppe
CASOLA	Aniello	Portofino 21/06/52	CSLNL521116P210	Casola Aniello
DE MARTINO	Claudio	Cava 14/10/59	DHRCAD59R11C361M	De Martino Claudio
DE MARTINO	Pasquale	26/06/54		ASSENTE
DI DOMENICO	Alfredo	06/09/24		ASSENTE
DI DOMENICO	Alfredo	27/06/63		ASSENTE
DI DOMENICO	Alfonso	Cava de Tirreni 03/06/40	DHRLNS401056P21N	Di Domenico Alfonso
DI DOMENICO	Amedeo	12/03/30		ASSENTE
DI DOMENICO	Aniello	14/12/49		ASSENTE
DI DOMENICO	Domenico	09/05/54		ASSENTE
DI DOMENICO	Giulio	Cava de Tirreni 02/07/72	DHAGL72102C361L	Di Domenico Giulio
DI DOMENICO	Giuseppe	07/07/53		ASSENTE
DI DOMENICO	Luigi	19/05/47		ASSENTE
DI DOMENICO	Pasquale	15/05/50		ASSENTE
DI DOMENICO	Raffaele	03/10/67		ASSENTE
DI DOMENICO	Vincenzo	06/07/70		Vincenzo Di Domenico
DI DOMENICO	Vincenzo	10/09/51		ASSENTE
DI DOMENICO	Vito	Cava de Tirreni 20/12/47	DHMTL4712P21P	Di Domenico Vito
DI MARINO	Gaetano	22/09/51		ASSENTE
FERRARA	Angelo	12/03/61		ASSENTE
FERRARA	Giovanni	20/11/49	FRRGNN49S20C361U	Ferrara Giovanni
FERRARA	Luigi	23/03/48		ASSENTE
FERRARA	Luigi	30/09/19		ASSENTE
FERRARA	Matteo	03/05/45		ASSENTE
FERRARA	Nicola	Cava de Tirreni 21/11/49	FRANL49S21C361K	Ferrara Nicola
FERRARA	Sabato	21/09/44		ASSENTE
FERRARA	Vincenzo	Cava de Tirreni 16/06/56	FRZYEN56H16C361U	Ferrara Vincenzo
FIorenza	Carmine	Cava de Tirreni 14/06/56	FZHCMM56H14C361U	Fiorenza Carmine
LAMBERTI	Aniello	Cava de Tirreni 21/10/61	LBNLL61R12C361L	Lamberti Aniello
LAMBERTI	Bernardino	19/01/55		ASSENTE
LAMBERTI	Domenico	Cava de Tirreni 02/04/45	LMBDNE45D04C361E	Lamberti Domenico
LAMBERTI	Domenico	Cava 26-11-78	LMBDNE78P26C361E	Lamberti Domenico
LAMBERTI	Donatella	Cava 4/7/79	LMBDTL79L46C361Y	Lamberti Donatella

ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE S.ANNA

STATUTO

FINALITA' E SOCI

Art. 1°

Con la presente viene costituita un'Associazione con sede legale e provvisoria, (esclusivamente come recapito) presso la sede della Società Bocciofila "Amici Congrega S. Anna", con la denominazione "Associazione iniziative Socio culturale S. Anna" *ODV*

Art. 2°

Sono compiti dell'associazione:

- a) Contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini, alla diffusione della solidarietà e del reciproco rispetto, della promozione della morale, alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- b) Organizzare iniziative culturali, didattiche, sociali e sportive ricreative e di turismo atte a promuovere la socializzazione, le conoscenze e lo svago dei soci e della cittadinanza;
- c) Avanzare proposte e programmi agli enti pubblici per la soluzione di problemi del territorio e di disfunzione amministrativa;
- d) Tendere al coinvolgimento dei giovani alle attività associative in modo da contrastare e prevenire fenomeni di devianza e di isolamento.

Art. 3°

L'Associazione non ha fini di lucro. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali dell'associazione durante la sua vita, salvo ch  la distribuzione non sia prevista dalla legge.

Art. 4°

I soci che la compongono possono essere di qualunque ceto od estrazione sociale, senza distinzione di razza, di religione o di sesso, e devono aver raggiunto almeno il 14° anno di et .

E' tassativamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita dell'associazione, con la esplicita previsione a favore dei solo maggiorenni, del diritto di voto per l'approvazione dello statuto, delle relative modifiche, nonch  per la nomina e la regolamentazione degli organi direttivi.

Art. 5°

L'associazione   apartitica e non persegue finalit  politiche

Art. 6°

L'ammissione all'associazione si ottiene previa presentazione di domanda diretta al presidente, (per i giovani dai 14 ai 18 anni la domanda deve essere confermata da uno dei genitori o in mancanza dall'esercente la Patria Podest )

Art. 7°

Il consiglio direttivo approver  e boccher  tale domanda di ammissione entro 30 giorni dalla presentazione.

Nel caso la domanda di ammissione venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea ordinaria o straordinaria della prima convocazione

Art. 8°

L'aspirante socio dichiarerà sulla domanda di attenersi allo statuto e alle delibere degli organi sociali dell'Associazione. *ed he dallo di volo*

Art. 9°

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto e motivate al Consiglio direttivo, in data posteriore all'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio in corso.

Art.10°

I soci possono essere espulsi o radiati su richiesta dei soci al consiglio dei Probiviri per i seguenti motivi:

Quando non attemperino alle disposizioni dello Statuto, o ai regolamenti interni o in qualunque modo arrechino danni morali e materiali e vengano meno a criteri di comportamento civile nei confronti di altri soci.

La espulsione non esime il socio al risarcimento dei danni arrecati secondo la deliberazione dell'assemblea generale.

Art.11°

Le radiazioni e le espulsioni saranno decise dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei membri su proposta del

consiglio dei probiviri

Art.12°

I soci espulsi o radiati potranno ricorrere all'assemblea ordinaria o straordinaria, alla prima convocazione con richiesta scritta da presentare al Presidente.

Art 13°

Per la elezione degli organi sociali il voto e da intendersi singolo. La elezione degli organi Amministrativi é da intendersi libera.

Art.14°

Al socio non è consentito ricoprire contemporaneamente più di una carica sociale.

PATRIMONIO

Art.16°

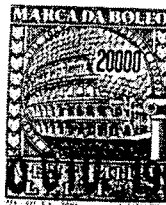
Il patrimonio sociale è indivisibile.

Art.17°

Sono rimborsabili le quote anticipate per prendere iniziative come nell'art. 2 del presente statuto, qualora si rende disponibile un residuo di cassa a seguito della iniziativa stessa. Qualora si verifichi un residuo passivo i soci in saldo sono tenuti al pareggio dello stesso.

Art. 18°

Il patrimonio sociale é costituito da: contributi versati dai soci dell'Assemblea da erogazioni da parte di enti Pubblici e privati, dai fondi di riserva, da quote di iscrizione, dalla



quota sociale da lasciti donazione ed alargizioni mobili ed immobili.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio dell'Associazione, dovrà essere devoluto o ad altra Associazione avente le analoghe finalità oppure per fini di pubblica utilità, salvo che sia diversamente disposto dalla legge. Le eventuali quote sociali non possono essere né trasmesse né rivalutate anche in caso di decesso del socio.

Art. 19°

Le cariche Sociali nonchè l'attività che i soci svolgono per conto dell'associazione sono prestate a titolo gratuito.

RENDICONTO

Art. 20°

Il rendiconto è l'insieme delle operazioni (entrate ed uscite) eseguite nel corso dell'anno che va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre e deve essere presentato entro il 31 Marzo all'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione.

Il rendiconto sarà esposto presso l'albo dell'associazione per dieci giorni successivi dalla data di approvazione.

Art. 21°

Qual'ora il rendiconto presenta dei residui attivi almeno il 10 % di essi costituirà fondo di riserva.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 22°

Gli organi dell'associazione sono:

- 1) L'Assemblea generale dei soci;
- 2) Il Presidente;
- 3) Il Consiglio Direttivo;
- 4) Il Collegio dei Prodiviri;
- 5) Il Collegio dei Sindaci.

Art. 23°

L'Assemblea dei soci é sovrana.

L'Assemblea dei soci è convocata in seduta ordinaria e straordinaria.

Art. 24°

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria dal Presidente dell'Associazione e, in caso di inadempienza di questi, dal Presidente del Collegio dei sindaci, obbligatoriamente dal 1° gennaio al 31 marzo per l'approvazione del rendiconto.

Art. 25°

Ogni altra assemblea è da considerarsi straordinaria.

Art. 26°

Le assemblee straordinarie possono essere convocate dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo, e dal Collegio dei Sindaci, nonche da almeno 1/10 dei soci che ne facciano richiesta.

Art. 27°

La convocazione è valida con l'affissione della convocazione nei locali a disposizione almeno 10 giorni prima della data di prima convocazione.

Art. 28°

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima e seconda convocazione con la metà più uno dei soci iscritti aventi diritto al voto.

I soci assenti alle assemblee sia ordinarie che straordinarie per almeno tre volte consecutivamente vengono espulsi dall'associazione d'ufficio dal Presidente tranne che per gravi giustificati motivi.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora e non più di 24 ore.

Art. 29°

L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo e in assenza di un socio eletto a maggioranza dei presenti che elegge un segretario.

Art. 30°

E' richiesta la maggioranza della metà più uno dei soci iscritti nei seguenti casi:

- 1) Modifica dello Statuto;
- 2) Per qualsiasi spesa che aliena il capitale sociale.

Art. 31°

Le votazioni in assemblea si valgono per alzata di mano; e per scrutinio segreto in caso di sanzioni disciplinari.

SPECIFICHE COMPETENZE DEGLI ORGANI

Art. 32°

Presidente dell'Associazione

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione.

Art. 33°

Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo ha il governo dell'Associazione.

Esso dura in carica due anni.

Art. 34°

Esso è presieduto dal presidente dell'Associazione e da altri 10 soci di cui uno viene eletto vice presidente, ciascun consigliere riveste almeno un incarico.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza e non può essere eletto per più di due volte consecutivamente.

I componenti del Consiglio direttivo non possono detenere cariche politiche pubbliche.

Se un componente del Consiglio direttivo assume una carica politica pubblica o pone la sua candidatura in liste elettorali decade quale componente del Consiglio e subentra il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci e il Collegio dei Probiviri vengono eletti dall'Assemblea Generale.

Il Collegio dei Sindaci e il Collegio dei probiviri durano in carica 2 anni tranne che il primo mandato che dura un anno.

I componenti dei Probiviri non possono detenere nessun altra carica di tipo politico, in tal caso vale quanto riportato al 4° comma dell'articolo 34°.

Art. 35°

Il consiglio direttivo si riunisce su richiesta del Presidente o di 2 Consiglieri o di 2 Sindaci.

Art. 36°

L'assenza ingiustificata di un consigliere per 3 sedute consecutive lo fa decadere dalla carica e a lui subentra il primo socio dei non eletti.

Art. 37°

I membri del consiglio hanno parità di voto e le decisioni sono valide se prese con la presenza di almeno 7 membri.

Art. 38°

Il Consiglio decide sulle domande d'iscrizione dei nuovi soci.

Art. 39°

Il Consiglio Direttivo è obbligato a tenere a disposizione dei sindaci le ricevute e i documenti contabili nonché i seguenti registri:

- 1) Libri di cassa;
- 2) Il libro dei soci.

Art. 40°

Il Consiglio Direttivo è obbligato a trasmettere 5 giorni prima della data di prima convocazione dell'assemblea ordinaria che approva il rendiconto, al collegio dei sindaci, il rendiconto consuntivo con la relazione su di esso.

Tutte le delibere degli organi sociali, saranno rese pubbliche mediante affissione presso l'albo dell'Associazione per giorni

~~cinque~~ dalla approvazione

Art. 41°

Collegio dei Probiviri

La disciplina dell'Associazione é affidata al collegio dei Probiviri composto da 3 componenti che decide con la maggioranza assoluta sui provvedimenti da adottare nei confronti di soci che hanno avuto comportamento scorretto nell'associazione, infrangendo le norme statutarie o quelle del corretto vivere civile.

Art. 42°

I componenti del collegio dei Probiviri possono adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- 1) Espulsione dall'Associazione;
- 2) Sospensione;
- 3) Diffida.

Art. 43°

Collegio dei sindaci

Il collegio dei sindaci controlla ogni 6 mesi la situazione finanziaria dell'associazione, i documenti delle spese nonché la contabilità tenuta dal Consiglio direttivo e redige verbale di dette verifiche su apposito registro dei verbali.

Capitolo 6° (Doveri dei soci)

DOVERI DEI SOCI

Art. 44

Observare il presente statuto.

Verbale del 20 novembre 2023



Il giorno 20 novembre 2023, alle ore 20.30, in seconda convocazione, si è riunita, presso i locali della Confraternita di Sant'Anna all'Oliveto, l'Assemblea Generale dell'Associazione Iniziative Socio-Culturali S. Anna. È all'ordine del giorno la proposta di modifica dello Statuto dell'Associazione. Sono presenti i soci: Genara Vincenzo, Genara Luigi, Fiorenza Vincenzo, Lambertini Aniello (61), Lambertini Vincenzo, Genara Nicola, Tieppa Luigi, Di Domenico Giuseppe, Di Domenico Gennaro, Rispoli Antonio, Di Martino Luisa, Lambertini Giovanni, Cocconillo Alessandro, Genara Francesca, Bianco Etonina, Genara Antonio (83), Ferrara Antonio (89), Vitale Vincenzo, Viscito Vincenzo, Genara Carmine, Della Monica Antonio, Lambertini Domenico (58), Lambertini Filippo, Genara Teresa, Genara Mauro, Fiorenza Carmine, Vitale Antonella, Lambertini Gennaro, Lambertini Alfredo, Vitale Natale, Di Masi Raffaella, Genara Alfonsino, Senatore Luisa. Il Presidente Genara Vincenzo ringrazia i soci per la presenza e partecipazione all'Assemblea per l'importante argomento da trattare e da approvare.

In particolare viene data lettura dal socio Fiorenza Vincenzo della bozza di Statuto così come modificato precedentemente nella riunione del 5 luglio u.s. Dopo aver letto articolo per articolo e commentata ogni proposta di modifica viene chiesto ai soci di approvare lo Statuto così come proposto nelle modifiche.

Tutti i soci, all'unanimità dei presenti, approvano le modifiche dello Statuto dell'Associazione. Ciascun socio ha ricevuto copia dello Statuto precedentemente e per ulteriore opportuna conoscenza è stato inserito nel gruppo WhatsApp dell'Associazione stessa. Lo Statuto, approvato all'unanimità dei presenti, viene sottoscritto da ciascun socio in n. 2 copie originali, una delle quali si allega al presente verbale e resta agli atti dell'Associazione.

Alle ore 21,45 la riunione è sciolta. Del che è il presente verbale.

Il Segretario
Vincenzo Formica
Vincenzo Formica

Il Presidente
Genara Vincenzo
Ferrara Vincenzo

Ministero dell'Economia
e delle Finanze
Agenzia
Entrate

MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDELLI 1/00

00000304
05.09.6618
4576-00988
IDENTIFICATIVO : 0410222136530

25/10/2016 09:51:26
189045-1A-4

0 1 10 072136 653 0



ASSOCIAZIONE INIZIATIVE SOCIO CULTURALI S. ANNA APS

STATUTO

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita l'associazione denominata "ASSOCIAZIONE INIZIATIVE SOCIO CULTURALI S. ANNA APS" ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del codice del Terzo settore, con sede legale nel Comune di Cava de'Tirreni.

ART. 2 FINALITA' E SCOPO

1. L'associazione, apartitica e senza finalità politiche, è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, inclusive, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

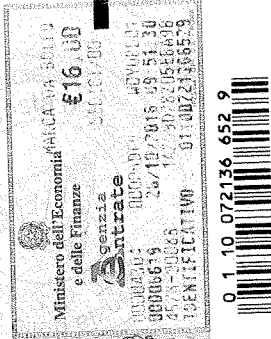
2. L'associazione persegue le proprie finalità in particolare per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini, alla diffusione della solidarietà e del reciproco rispetto, alla promozione della morale e dell'inclusività, alla difesa delle libertà civili individuali e collettive;
- organizzare iniziative culturali, didattiche sociali, sportivo-ricreative e turistiche atte a promuovere la socializzazione, le conoscenze e lo svago dei soci e della cittadinanza;
- avanzare proposte e programmi agli enti pubblici per la soluzione dei problemi del territorio e di disfunzione amministrativa;
- tendere al coinvolgimento dei giovani alle attività associative in modo da contrastare e prevenire fenomeni di devianza e di isolamento.

ART. 3 ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di



raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

g) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

h) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

j) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

k) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

m) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

n) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

ART. 4 ATTIVITA' CONCRETE

Ai fini dello svolgimento delle A.I.G. individuate nel precedente articolo, l'associazione, a titolo esemplificativo, pone in essere le seguenti attività:

- giornate ecologiche in montagna con ripopolamento di flora e fauna locale
- pulizia dei sentieri montani e delle aree percorse dal fuoco
- concorsi letterari scolastici, con l'acquisto di libri e cancelleria per la scuola primaria
- gite sociali presso siti religiosi e di cultura
- corsi extrascolastici integrativi e di recupero per la scuola dell'obbligo
- collaborazioni con altre associazioni di volontariato
- valorizzazione e tutela dell'arte presepiale
- valorizzazione e tutela della festa patronale (S. Anna 26 luglio)
- valorizzazione dei prodotti agricoli locali e diffusione delle pratiche agricole, anche mediante attività didattiche e istruttive
- promozione e organizzazione di attività sportive dilettantistiche per favorire l'inclusività e prevenire fenomeni di devianza giovanile
- valorizzazione e tutela del carnevale
- distribuzione di doni in occasione delle principali festività (ad es. Natale, Epifania, festa della Mamma)

ART. 5 ATTIVITA' DIVERSE

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

ART. 6 ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

ART. 7 VOLONTARIATO

1. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei Soci.
2. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
3. L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 comma 1 del codice del Terzo settore.

ART. 8 ENTRATE E PROVENTI

1. L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni e da attività di interesse generale, oltre che da entrate relative alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli articoli 6 e 7 del codice del Terzo settore.

ART. 9 PATRIMONIO E ASSENZA SCOPO DI LUCRO

1. L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Il patrimonio sociale è indivisibile. Esso è costituito da beni mobili ed immobili acquistati o ricevuti in donazione da enti pubblici o da privati, dai contributi e dalle quote d'iscrizione versati dai soci, da erogazioni da parte di enti pubblici e privati, dagli utili e dai fondi di riserva.

ART. 10 BILANCIO DI ESERCIZIO



1. Entro il 15/03 di ciascun anno il consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 15/04 per la definitiva approvazione. In caso di mancata convocazione dell'assemblea da parte del consiglio direttivo provvede il presidente del collegio dei sindaci entro il 30/04.

2. Il bilancio di esercizio è tenuto per il periodo 1 febbraio – 31 gennaio

ART. 11 ATTIVITA' DIVERSE E BILANCIO SOCIALE

1. Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

2. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 15/04 per la definitiva approvazione.

ART.12 ASSOCIATI

1. I soggetti, senza distinzione di ceto od estrazione sociale, di razza, di religione o di genere, che abbiano compiuto i 14 anni di età, che intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta al consiglio direttivo. Per i minori la domanda dovrà essere controfirmata dall'esercente la patria potestà.

2. In caso di rigetto della domanda, il consiglio direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato entro trenta giorni. Questi può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

3. Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, che versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

4. La quota associativa, stabilita dal consiglio direttivo e approvata dall'assemblea dei soci entro il 31.12 per l'annualità successiva, non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ART. 13 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno un mese, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione. Sono organi dell'associazione: 1) l'assemblea generale dei soci; 2) il presidente; 3) il consiglio direttivo; 4) l'organo di controllo denominato "collegio dei sindaci"; 5) l'organo di revisione (se deliberato); 6). Il collegio disciplinare denominato "collegio dei probiviri".

2. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al consiglio direttivo e presso il luogo indicato dal consiglio direttivo, entro 30 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: visione diretta della documentazione presso la sede e negli orari concordati con il presidente.

3. La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.

4. Il recesso va motivato e comunicato per iscritto e presentato al consiglio direttivo e avrà validità dal giorno successivo all'approvazione del bilancio di esercizio in corso.

5. L'esclusione è proposta dal collegio dei probiviri, su richiesta di uno o più soci, e deliberata con precise motivazioni dal consiglio direttivo per: morosità, mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti interni, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo o che in qualunque modo arrechino danni morali e materiali all'associazione, nonché quando vengano meno a criteri di comportamento civile nei confronti di altri soci; l'esclusione non esime il socio dal risarcimento di eventuali danni morali e materiali arrecati all'associazione. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 15 giorni da tale comunicazione, con lettera al presidente può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

ART. 14 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

2. Il primo consiglio direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea degli associati con elezioni sociali. Il consiglio direttivo dura in carica 2 anni ed i consiglieri sono rieleggibili. I consiglieri che cessano anticipatamente dalla carica sono sostituiti in base agli esiti delle ultime elezioni sociali.

3. Ai membri del consiglio direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

4. Il consiglio direttivo è formato da 11 membri, che eleggono al loro interno un presidente, un vicepresidente ed un tesoriere. Il presidente può nominare un segretario tra i membri del consiglio. Ciascun consigliere riveste almeno un incarico.

5. I componenti del consiglio direttivo non possono ricoprire cariche politiche elettive. In caso di candidatura in liste elettorali, il consigliere decade dalla carica.

ART. 15 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri. È convocato mediante lettera, email, pec o messaggio su appositi gruppi social network contenente l'ordine del giorno, inviata 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

2. L'adunanza del consiglio direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età.

3. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.

4. Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

5. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

6. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

7. Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

8. La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente.

9. In particolare, è compito del consiglio direttivo:

- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea;
- conservare le ricevute e i documenti contabili nonché tenere il libro di cassa ed il libro dei soci.

ART. 16 ASSEMBLEA

1. L'assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo e del collegio dei probiviri;
- b) nomina e revoca i componenti dell'organo di controllo (collegio dei sindaci), obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea stessa;
- c) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea stessa;
- d) approva il bilancio consuntivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

3. Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 1 mese nel libro degli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa.

4. Ogni associato ha diritto ad un voto.

5. Ogni associato ha diritto ad un voto può farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 2 deleghe.

6. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

7. Per l'elezione degli organi sociali il voto degli associati è libero, singolo e segreto. Non è possibile votare per delega. Per garantire il diritto di voto agli associati impossibilitati a raggiungere la sede delle operazioni elettorali per motivi gravi, il voto può essere esercitato presso il proprio domicilio, facendone richiesta almeno 3 giorni prima dell'apertura dei seggi; in tal caso va garantita la segretezza del voto.

ART. 17 FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio. È inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal consiglio direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 30% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

2. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera, email, pec o messaggio su appositi gruppi social network almeno 7 giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. Qualora venga prevista in modalità di video conferenza, deve essere indicata la piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e l'ora della stessa". Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora e non più di ventiquattro ore.

3. Salvo ove diversamente previsto, l'assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea è valida se presenti 11 soci iscritti da almeno un mese e in regola con il versamento

delle eventuali quote associative. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea aventi diritto al voto.

4. Per l'assemblea straordinaria che delibera le modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre la presenza di almeno 3/5 (tre quinti) degli associati aventi diritto al voto (iscritti da almeno un mese e in regola con il versamento delle eventuali quote associative) e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e può essere convocata dal presidente, dal consiglio direttivo e dal collegio dei sindaci, nonché da almeno 1/10 dei soci iscritti da almeno un mese e in regola con il versamento delle eventuali quote associative che ne facciano richiesta.

5. Per l'assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati iscritti da almeno un mese e in regola con il versamento delle eventuali quote associative e può essere convocata dal presidente, dal consiglio direttivo e dal collegio dei sindaci, nonché da almeno 1/10 dei soci iscritti da almeno un mese e in regola con il versamento delle eventuali quote associative che ne facciano richiesta.

6. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

7. L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente, oppure in sua assenza dal vicepresidente, oppure in assenza anche del vicepresidente da un socio eletto a maggioranza dei presenti facente parte del consiglio direttivo.

8. L'assemblea delibera per alzata di mano. In caso di sanzioni disciplinari le deliberazioni avvengono a scrutinio segreto.

ART. 18 PRESIDENTE

1. Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

1. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

2. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 c. 1, del codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del codice del Terzo settore.

ART. 22 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applica, il codice del Terzo settore e, per quanto in esso non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile, le relative disposizioni di attuazione ed ogni altra disposizione applicabile in relazione alle attività svolte.

2. Il suffisso "APS" apposto alla originaria denominazione sociale potrà essere utilizzato solo dal momento dell'iscrizione nell'apposito registro nazionale e al perdurare della stessa.

Gerardo Vincenzo
Pierluigi Lombardi

Ottavio Bianco
Antonio Turi
Giovanni Antonio
Sergio M. C. C.
Sergio M. C.

Antonio Ferraro

Antonio Ferraro

Giovanni Lombardi

Francesco Ferraro

Vincenzo Vito

Stefano C. C.

Di Giorgio Denise

Giuseppe A. C.

Vincenzo Ferraro

Gerardo Vito

Stefano
Antonio
Milly M. C. C.
Vincenzo
Sergio M. C.
Sergio M. C.

Mario C.

Carmine Ferraro

Antonio Vito

Luigi C.

Sergio M. C.

Vincenzo Vito

Stefano C. C.

Di Giorgio Denise

Giuseppe A. C.

Vincenzo Ferraro

Gerardo Vito

AGENZIA DELLE ENTRATE
D.P. SALERNO Ufficio Territoriale di Salerno
Eseguita Registrazione Serie III

Anno 1988 del 200.00
per l'anno 1988

IL RESPONSABILE
SPORTELLO COSTA D'AMALFI

Funzionario Tributario
Pietro Clemente

